



Decreto Dirigenziale n. 315 del 06/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A.
RELATIVO AL PROGETTO "PARCO FOTOVOLTAICO DA 3,85 MW" DA REALIZZARSI IN
LOC. FALCIATELLA DEI RE NEL COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (CE) -
PROPOSTO DALLA DITTA MARI INGEGNERIA SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

CONSIDERATO che con istanza del 1/12/2009, acquisita al prot. n°1046090 in data 2/12/2009, la Ditta Mari Ingegneria Srl, con sede legale in 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via degli Artigiani, 22, ha trasmesso la documentazione relativa al progetto "parco fotovoltaico da 3,85 MW" da realizzarsi in loc. Falciatella dei Re nel Comune di Pignataro Maggiore (CE);

che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico II, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che nella seduta del 14/04/2011, ha deciso di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le prescrizioni di seguito riportate:

- è fatto obbligo di lasciare inalterati i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- è fatto divieto di alterare in alcun modo la pendenza naturale del terreno;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, e in relazione alla prevista realizzazione di una "recinzione" in alberatura prevista nella relazione agronomica, si prescrive di impiantare colture a basso fusto tra le file di pannelli e di disporre essenze arboree autoctone lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, quali il leccio (*Quercus ilex*) e l'ontano napoletano (*Alnus cordata*), vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti, quali la robinia (*Robinia pseudoacacia*); si prescrive, inoltre, che per le opere ausiliare, quali le cabine elettriche, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- al fine di limitare l'inquinamento luminoso, è fatto divieto di realizzare sistemi di illuminazione notturna, con la sola eccezione dei sistemi anti effrazione e di emergenza;
- si utilizzino moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna migratoria;
- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, non siano realizzate opere murarie, né plinti di ancoraggio, ma come riportato nella relazione agronomica, i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine o equivalenti;
- in fase di esercizio dell'impianto, effettuare misurazioni dei campi elettromagnetici in punti sensibili da trasmettere periodicamente ad ARPAC per i controlli necessari (prescrizione formulata da ARPAC);

- in fase di dismissione dell'impianto, con riferimento al ripristino ambientale, si utilizzino esclusivamente essenze arbustive ed arboree autoctone, quali mirto (*Mirtus communis*), agazzino (*Pyracantha coccinea*), leccio (*Quercus ilex*), ontano napoletano (*Alnus cordata*);
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;

che la Ditta Mari Ingegneria Srl ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 17/02/2011, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 25/02/2011 prot. n° 153379;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la D.G.R. n.426/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 14/04/2011, il progetto "parco fotovoltaico da 3,85 MW" da realizzarsi in loc. Falciatella dei Re nel Comune di Pignataro Maggiore (CE), proposto dalla Ditta Mari Ingegneria Srl, con sede legale in 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via degli Artigiani, 22 con le prescrizioni di seguito riportate:

- è fatto obbligo di lasciare invecchiare i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- è fatto divieto di alterare in alcun modo la pendenza naturale del terreno;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, e in relazione alla prevista realizzazione di una "recinzione" in alberatura prevista nella relazione agronomica, si prescrive di impiantare colture a basso fusto tra le file di pannelli e di disporre essenze arboree autoctone lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, quali il leccio (*Quercus ilex*) e l'ontano napoletano (*Alnus cordata*), vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti, quali la robinia (*Robinia pseudoacacia*); si prescrive, inoltre, che per le opere ausiliare, quali le cabine elettriche, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- al fine di limitare l'inquinamento luminoso, è fatto divieto di realizzare sistemi di illuminazione notturna, con la sola eccezione dei sistemi anti effrazione e di emergenza;
- si utilizzino moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna migratoria;
- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, non siano realizzate opere murarie, né plinti di ancoraggio, ma come riportato nella relazione agronomica, i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine o equivalenti;
- in fase di esercizio dell'impianto, effettuare misurazioni dei campi elettromagnetici in punti sensibili da trasmettere periodicamente ad ARPAC per i controlli necessari (prescrizione formulata da ARPAC);

- in fase di dismissione dell'impianto, con riferimento al ripristino ambientale, si utilizzino esclusivamente essenze arbustive ed arboree autoctone, quali mirto (*Mirtus communis*), agazzino (*Pyracantha coccinea*), leccio (*Quercus ilex*), ontano napoletano (*Alnus cordata*);
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;

l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele PALMIERI